



COMUNE DI BREBBIA

Provincia di Varese

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71 del Registro delle Delibere di Consiglio Comunale dell' anno 2006

L'anno **DUEMILASEI**, addì **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21,00**, presso la Sala Polivalente ubicata al 1° Piano della Fondazione Terzoli, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione **STRAORDINARIA** in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione con il seguente argomento all'ordine del giorno :

DETERMINAZIONE ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (L. REGIONALE 24.12.2003N. 30). ESAME ED APPROVAZIONE.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente	Cognome e Nome	Carica	presente	assente
BARBONI Rosella	SINDACO	Si		CAMPEGGI Pier Ugo	Consigliere	Si	
BRUGHERA Giulio	Consigliere	Si		MALASPINA Franco	Consigliere	Si	
BARANZELLI Pietro	Consigliere	Si		FERRO' Daniele	Consigliere	Si	
LO COCO Antonino	Consigliere	Si		DAVERIO Silvano	Consigliere	Si	
MOALLI Marinella	Consigliere	Si		PORRINI Ermanno	Consigliere	Si	
GIOIA Domenico	Consigliere	Si		FERRI Valter	Consigliere	Si	
NANGERONI Achille	Consigliere	Si		ASTA Biagio	Consigliere	Si	
MATTARUCCHI Luigi Mario	Consigliere	Si		PINORINI Maria Adele	Consigliere	Si	
MAFFEI Andrea	Consigliere	Si					

Partecipa con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 il **Segretario Comunale SCOGNAMIGLIO dott.ssa MARIA.**

La Signora **BARBONI Rosella, Sindaco**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Determinazione orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L.Regionale 24.12.2003 n. 30). Esame ed approvazione.

Sull'argomento relaziona il Sindaco che così illustra l'argomento:

“Come avevamo già preannunciato, la rivisitazione degli orari di apertura per i pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc.) si rendeva indispensabile, in particolar modo per una migliore disciplina degli esercizi ricadenti nel centro abitato.

La proposta ha concluso il suo iter, passando per la Commissione Territorio e poi per la Commissione Provinciale che hanno espresso entrambe parere favorevole, sugli orari, mentre la Commissione Provinciale ha suggerito un ripensamento circa l'imposizione dell'obbligatorietà delle 8 ore di apertura giornaliere.

In pratica, per i pubblici esercizi, i nuovi orari, se approvati dal Consiglio, avranno la seguente disciplina:

A) Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente:

In centro abitato (artt. 3 - comma 1° punto 8 - e 4 dlgs 285/92) : fascia di attività compresa tra le ore 5.00 e le ore 24:00 di ciascun giorno della settimana ad esclusione dei gg. di venerdì e sabato la cui fascia di attività è compresa tra le ore 5:00 e le ore 01:00.

Fuori dal centro abitato : fascia di attività compresa tra le ore 5.00 e le ore 2.00 di ciascun giorno della settimana.

B) Esercizi nei quali congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande si effettuano attività di intrattenimento musicale e/o di svago, anche attraverso l'uso di televisioni, radio - stereo, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande:

in centro abitato (artt. 3 - comma 1° punto 8 - e 4 dlgs 285/92) : fascia di attività compresa tra le ore 7.00 e le ore 24:00 di ciascun giorno della settimana ad esclusione dei gg. di venerdì e sabato la cui fascia di attività è compresa tra le ore 7:00 e le ore 01:00;

fuori dal centro abitato : fascia di attività compresa tra le ore 7.00 e le ore 2.00 di ciascun giorno della settimana.

C) Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene svolta in locali di pubblico spettacolo autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931, dove quindi la somministrazione riveste carattere secondario rispetto all'attività principale di pubblico spettacolo comprendente anche balli e danze, ecc. (di cui alle lettere l), m) del punto 6 dell'allegato A alla D.G.R. Lombardia n. VII 17516 del 17.05.2004) :

In centro abitato (artt. 3 - comma 1° punto 8 - e 4 dlgs 285/92) : fascia di attività compresa tra le ore 8.00 e le ore 24.00 di ciascun giorno della settimana ad esclusione dei gg. di venerdì e sabato la cui fascia di attività è compresa tra le ore 8:00 e le ore 01:00;

Fuori dal centro abitato : fascia di attività compresa tra le ore 8.00 e le ore 2.00 di ciascun giorno della settimana.

Il Vice Sindaco è favorevole a recepire l'osservazione della Commissione Provinciale che, come da precisazione del Sindaco, è già contenuta nella proposta oggetto di esame questa sera del Consiglio Comunale.

Dopo breve discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme relazione del Sindaco e dopo breve discussione;

Premesso che:

- il 7° comma dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dispone che il Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale coordina e riorganizza gli orari dei pubblici esercizi;
- in data 15.11.2006 la 2^a Commissione Consigliare Politiche del Territorio ha espresso parere favorevole alla proposta per la determinazione orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande disponendo l'invio alla Commissione Provinciale per il parere di competenza;
- in data 07.12.2006 la Commissione Provinciale Consultiva in materia di somministrazione di alimenti e bevande ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di ordinanza regolamentante l'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi previsto dall'art. 17 della legge regionale 30 del 24.12.2003 con indicazione di rivedere i limiti obbligatorio di apertura minima di 8 ore giornaliere;

Vista l'allegata proposta contenente quanto in oggetto;

Visto l'art. 17 della L.R. n. 30 del 24.12.2003 in materia di orari degli esercizi;

Visto il punto 12 della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 17.05.2004 n. VII/17516;

Ritenuto di approvare gli indirizzi per gli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, allegati alla presente delibera;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Con voti n. 14 favorevoli e n. 3 astenuti (Porrini Ermanno – Ferri Valter – Pinorini Maria Adele che motivano, questi ultimi, le ragioni della loro astensione dovuta alla loro mancata documentazione sull'argomento) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di determinare gli indirizzi per i motivi citati in premessa gli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande art. 17 L.R. 30/2003, allegati.
2. Di revocare tutte le disposizioni riguardanti gli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande approvati precedentemente la presente delibera
3. Di dare atto che è stato acquisito il prescritto parere favorevole di cui alle premesse, reso ai sensi del D.L.vo 18.AGO.2000 n° 267 ed inserito nella presente deliberazione.

La seduta viene tolta quando sono le h. 22,35



Comune di Brebbia
(Provincia di Varese)

SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE - CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.12.2006

OGGETTO PROPOSTA: DETERMINAZIONE OPERE DI APERTURA
E CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (L. REGIONALE
24.12.2003 N°30), ESAME ED APPROVAZIONE

PARERI

ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

Regol. TECNICA : FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Regol. CONTABILE : FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comune di Brebbia

Provincia di Varese
Servizio di Polizia Locale - Responsabile : Commissario Gaetano Zanzi

OGGETTO: Art. 50 c. 7 D.L.vo 18/08/2000 n° 267 - Determinazione orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Legge Reg. 24/12/2003 n° 30)

1 - FASCE ORARIE:

A) Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente:

In centro abitato (artt. 3 - comma 1° punto 8 - e 4 dlgs 285/92) : fascia di attività compresa tra le ore 5.00 e le ore 24:00 di ciascun giorno della settimana ad esclusione dei gg. di Venerdì e Sabato la cui fascia di attività è compresa tra le ore 5:00 e le ore 01:00;

Fuori dal centro abitato : fascia di attività compresa tra le ore 5.00 e le ore 2.00 di ciascun giorno della settimana;

B) Esercizi nei quali congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande si effettuano attività di intrattenimento musicale e/o di svago, anche attraverso l'uso di televisioni, radio - stereo, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande:

In centro abitato (artt. 3 - comma 1° punto 8 - e 4 dlgs 285/92) : fascia di attività compresa tra le ore 7.00 e le ore 24:00 di ciascun giorno della settimana ad esclusione dei gg. di Venerdì e Sabato la cui fascia di attività è compresa tra le ore 7:00 e le ore 01:00;

Fuori dal centro abitato : fascia di attività compresa tra le ore 7.00 e le ore 2.00 di ciascun giorno della settimana;

C) Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene svolta in locali di pubblico spettacolo autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931, dove quindi la somministrazione riveste carattere secondario rispetto all'attività principale di pubblico spettacolo comprendente anche balli e danze, ecc. (di cui alle lettere l), m) del punto 6 dell'allegato A alla D.G.R. Lombardia n. VII 17516 del 17.05.2004) :

In centro abitato (artt. 3 - comma 1° punto 8 - e 4 dlgs 285/92) : fascia di attività compresa tra le ore 8.00 e le ore 24.00 di ciascun giorno della settimana ad esclusione dei gg. di Venerdì e Sabato la cui fascia di attività è compresa tra le ore 8:00 e le ore 01:00;

Fuori dal centro abitato : fascia di attività compresa tra le ore 8.00 e le ore 2.00 di ciascun giorno della settimana;

Relativamente agli esercizi individuati alla precedente fascia B), i trattenimenti esercitati complementariamente all'attività di somministrazione dovranno iniziare non prima delle ore 08:00 e cessare alle ore 24.00, mentre l'attività di somministrazione può comunque essere effettuata dalle ore 07:00 fino alle ore 24:00 di ciascun giorno (nei gg. di Venerdì e Sabato l'attività di somministrazione potrà cessare alle ore 01:00) per gli esercizi siti in centro abitato e dalle ore 07:00 fino alle ore 02:00 per gli esercizi fuori dal centro abitato.

L'orario dell'attività di somministrazione effettuata negli stabilimenti balneari e negli impianti sportivi, come prevista nell'art. 8, comma 4 lett. a) della Legge Regionale n° 30/2003, deve corrispondere all'orario di apertura e chiusura dell'attività prevalente. All'interno della fascia oraria corrispondente all'attività esercitata, l'esercente è libero di determinare il proprio orario, fatto salvo il rispetto dei limiti contenuti nella legge regionale n° 30/2003, negli indirizzi regionali emanati con D.G.R n° VII/17516 del 17.05.2004 e da quanto previsto dai provvedimenti comunali.

Con la chiusura all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

L'orario stabilito dall'esercente, avrà validità per tutto l'anno solare, indipendentemente dalla variazione oraria a seguito dell'entrata in vigore dell'ora legale.

La giornata di chiusura infrasettimanale non è obbligatoria.

2 - DEROGA:

L'orario delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere protratto dall'esercente fino alle ore 04.00 di ciascun giorno, nei seguenti periodi :

- in occasione della festa patronale, dell'ultimo giorno di carnevale e di tutte le manifestazioni locali.

In ogni caso l'attività di intrattenimento eventualmente svolta, congiuntamente alla somministrazione in forma complementare nei pubblici esercizi, ed in forma principale durante le manifestazioni temporanee, dovrà cessare alle ore 24.00.

Relativamente alla sola giornata del 01 gennaio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno del pubblico esercizio potrà avvenire fino alle ore 05:00, così pure come l'eventuale attività di trattenimento.

3 - OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI:

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dal presente provvedimento; la comunicazione relativa va presentata sia nel caso di nuova apertura che di subingresso o trasferimento in altra sede del pubblico esercizio.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e deve obbligatoriamente renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale; in quest'ultimo caso, dovrà pertanto essere ben visibile anche a battenti chiusi, negli orari e periodi di chiusura temporanea dello esercizio.

E' obbligatorio comunicare al Comune, con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica, non occasionale, dello orario di apertura e chiusura, fermo restando che le fattispecie di occasionalità sono considerate esclusivamente le seguenti:

1. lutto, malattia/malessere improvvisi del titolare del pubblico esercizio o di un suo familiare;
2. eventi calamitosi atmosferici, dai quali possa derivare pregiudizio alle strutture o al regolare svolgimento dell'attività;
3. improvvise necessità, non programmabili e/o previste, del titolare del pubblico esercizio o di un suo familiare;
4. lutti nazionali ufficialmente decretati.

4 - CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI:

Il titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi.

Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio è predisposto il seguente programma di apertura per TURNO dei pubblici esercizi: durante il mese di AGOSTO dovrà essere assicurata sull'intero territorio comunale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La determinazione dell'esercizio o degli esercizi che assicurino il rispetto del suddetto turno del mese di AGOSTO, è rimessa al libero accordo dei titolari dei pubblici esercizi in attività, tenuto conto che per il turno individuato deve essere garantita l'apertura di almeno 1 (uno) bar e di almeno 1 (uno) ristoranti/trattorie/pizzerie; la determinazione finale raggiunta con il libero accordo tra gli esercenti dovrà essere comunicata al comune entro il 31 maggio di ogni anno.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire liberamente ad un accordo tra gli esercenti, il Sindaco provvederà, sentite le organizzazioni di categoria, ad individuare l'esercizio o gli esercizi tenuti al rispetto del turno di apertura.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

5 - ORARI DEGLI ESERCIZI A CARATTERE MISTO:

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente.

Il carattere di prevalenza è determinato facendo riferimento alla superficie destinata a ciascuna attività o all'attività prevalente dichiarata dall'esercente.

6 - ORARI DI SVOLGIMENTO DEI TRATTENIMENTI MUSICALI:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, fascia B) del presente atto, e nel rispetto delle modalità di effettuazione stabilite dagli indirizzi comunali individuanti i criteri di autorizzazione dei pubblici esercizi, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento acustico e comunque disturbo alla quiete pubblica, gli intrattenimenti anche musicali effettuati in forma secondaria e complementare rispetto all'attività primaria di somministrazione nei pubblici esercizi, dovranno terminare alle ore 24:00.

7 - LIMITAZIONE DEGLI ORARI PER ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE:

A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, da porsi in relazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potranno essere adottati, relativamente ai singoli esercizi in questione, provvedimenti specifici di fissazione degli orari di attività anche difformi dai principi indicati nel presente provvedimento, sia per l'attività di somministrazione sia per l'attività di intrattenimento eventualmente posta in essere.



8 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUGLI ORARI

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento, le attività di somministrazione elencate dall'articolo 21 della legge regionale n° 30/2003, ed inoltre le attività esercitate:


- a) sui mezzi di trasporto pubblico;
- b) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- c) nelle attività ricettive (alberghi, pensioni, agriturismo, ecc.) che somministrano alimenti e bevande ai soli alloggiati;
- d) al domicilio del consumatore;
- e) in forma temporanea, come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 30/2003;
- f) direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo;
- g) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche (purché gli esercizi di somministrazione siano collocati all'interno dei suddetti ambienti, siano al servizio dei soli spettatori e non ci sia possibilità di accesso indiscriminato dall'esterno per qualunque soggetto anche non spettatore) ;
- h) nelle sale giochi;
- i) nei circoli privati, autorizzati ai sensi del D.P.R. 04.04.2001 n. 235.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO
(Rosella Barboni)




IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Maria Scognamiglio)



Publicata all'Albo Pretorio del Comune il 19 GEN. 2007 per giorni QUINDICI

IL MESSO COMUNALE




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune di Brebbia il giorno 19 GEN. 2007 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

19 GEN. 2007

Brebbia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Giovanni Battista Giannace)




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- A) Il 29.1.2007 per decorrenza del termine di cui all'Art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
- B) Il è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE



Brebbia, 30.1.2007